



**Ordini provinciali
dei Farmacisti del Piemonte**

**CONVENZIONE ATTUATIVA
del Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo (TPV) del 5 ottobre
2023**

**TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO**

E

**GLI ORDINI PROVINCIALI DEI FARMACISTI DEL PIEMONTE (Alessandria – Asti –
Cuneo – Torino)**

Il **Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco** dell'Università degli Studi di Torino, legalmente rappresentato dalla prof.ssa Patrizia Rubiolo, nella sua qualità di Direttrice del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco domiciliata per la sua carica presso la sede dell'Università di Torino, via Pietro Giuria n. 9, Torino, PEC dstf@pec.unito.it

e

l'**Ordine dei Farmacisti della provincia di Alessandria**, legalmente rappresentato dal dr Marcello Pittaluga, nella sua qualità di Presidente *pro tempore*, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ordine medesimo in via Santa Caterina da Siena 5, 15121 Alessandria, PEC ordinefarmacistial@pec.fofi.it;

l'**Ordine dei Farmacisti della provincia di Asti**, legalmente rappresentato dal dr Aldo Pia, nella sua qualità di Presidente *pro tempore*, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ordine medesimo in via Silvio Morando 6A, 14100 Asti, PEC ordinefarmacistiat@pec.fofi.it;

l'**Ordine dei Farmacisti della provincia di Cuneo**, legalmente rappresentato dalla dr Enrica Bianchi, nella sua qualità di Presidente *pro tempore*, domiciliata per la sua carica presso la sede dell'Ordine medesimo in via Cascina Colombaro n. 56 - 12100 Cuneo, PEC ordinefarmasticn@pec.fofi.it;

l'**Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino**, legalmente rappresentato dal dr Mario Giaccone, nella sua qualità di Presidente *pro tempore*, domiciliato per la sua carica presso la



**Ordini provinciali
dei Farmacisti del Piemonte**

sede dell'Ordine medesimo in via Sant'Anselmo n. 12/bis, Torino, PEC
ordinefarmacistito@pec.fofi.it

di seguito denominati **Ordini provinciali dei Farmacisti del Piemonte**

VISTI E RICHIAMATI

- l'art. 27 del D.P.R. 382/80 che prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati *“al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale”*;
- l'art. 8 comma 1 della Legge 341/90 che prevede: *“per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni”*;
- il D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, che stabilisce che gli Ordini sono enti pubblici non economici che agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale; che essi partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale; che concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e che contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;
- la Legge 8 novembre 2021, n. 163, recante *“Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”* e, in particolare, l'articolo 1 che prevede *che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 abilita all'esercizio della professione di farmacista* e l'articolo 3 che *gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi*



**Ordini provinciali
dei Farmacisti del Piemonte**

di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione;

- il secondo comma del citato articolo 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, secondo il quale *“sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice”;*

- il Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 5 luglio 2022, n. 651 recante *“Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13” (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163) che prevede che il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale”;*

- l'articolo 2, comma 3, del citato Decreto del 5 luglio 2022, n. 651, secondo cui *“Il TPV comprende contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico- scientifica e pratico-operativa dell'attività del farmacista, compresi indicativamente i seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente. Tali ambiti sono specificati ed integrati in un apposito protocollo stipulato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (di seguito, CRUI), sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco. Il protocollo definisce altresì le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del tirocinio” ed il successivo comma 5 che stabilisce che “Per l'attivazione del TPV, il Dipartimento a cui afferisce il corso o la competente struttura di raccordo stipulano una specifica convenzione con l'Ordine provinciale dei farmacisti o con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera di riferimento della farmacia, sulla base del protocollo di cui al comma 3”;*

- il Decreto Il Ministro dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2022, n. 1147 *che ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, definisce l'ordinamento della classe del corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Farmacia e farmacia industriale”, a modifica della LM-13 Classe delle lauree magistrali in FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE contenuta nella tabella*



**Ordini provinciali
dei Farmacisti del Piemonte**

allegata al decreto ministeriale 16 marzo 2007 di determinazione delle classi di laurea magistrale, come modificata dal decreto interministeriale 5 luglio 2022, n. 651; definisce, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,

- le risultanze dei lavori del tavolo tecnico CRUI-FOFI istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto del 5 luglio 2022, n. 651;
- il Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo del 5 ottobre 2023 sottoscritto dalla FOFI e la CRUI;

PREMESSO CHE

la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 1 sub a), del Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo del 5 ottobre 2023, specifica e integra gli ambiti dei contenuti minimi ineludibili relativi alle attività tecnico-professionali e pratico-operative del tirocinio pratico-valutativo (di seguito TPV); definisce le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del TPV; sostituisce le Convenzioni ed i Regolamenti sinora esistenti e sottoscritti dall'Ateneo di Torino e dagli Ordini provinciali dei Farmacisti del Piemonte.

CONSTATATO CHE

- il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco intende offrire il tirocinio pratico-valutativo richiesto agli studenti dei Corsi di Laurea magistrale (Classe LM-13) in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche previsto dalla legge 163/2021 in accordo con la normativa comunitaria e nazionale vigente (Direttiva CEE 2005/36/CE e successive modifiche);
- le Farmacie di comunità indicate nell'elenco che verrà predisposto entro due mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione (**ALLEGATO B**), che verrà aggiornato periodicamente, intendono offrirsi per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e quindi hanno dichiarato di aderire a questa Convenzione.

Le Parti come sopra individuate,

stabilito che le premesse formano parte integrante della Convenzione,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:



**Ordini provinciali
dei Farmacisti del Piemonte**

Art. 1 – Recepimento del Protocollo FOFI/CRUI

1. È recepito il Protocollo sottoscritto il 5 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 5 luglio 2022, n. 651, dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza delle Scienze del Farmaco, che, rubricato alla voce **ALLEGATO A** della presente Convenzione, ne diviene parte integrante.

Art 2 – Regolamento del tirocinio e ulteriori Convenzioni stipulate

1. Le procedure di attivazione del tirocinio e i requisiti curriculari sono definiti nel Regolamento del tirocinio pratico-professionale del DSTF in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e alle linee guida e alle indicazioni definite dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani congiuntamente alla Conferenza Nazionale dei Direttori di Farmacia e Farmacia Industriale. Il regolamento disciplina altresì le Commissioni e i Gruppi di Lavoro istituiti dal DSTF preposti agli adempimenti necessari al regolare svolgimento dei tirocini pratico-valutativi e della prova pratico-valutativa.
2. Detto Regolamento, che contiene tutte le disposizioni necessarie al corretto svolgimento del tirocinio e della prova pratica valutativa, è allegato (**ALLEGATO C**) alla presente Convenzione e ne costituisce parte integrante.
3. Ai fini del TPV, le convenzioni sottoscritte tra l'Ateneo e l'ASL o IRCCS, dovranno essere trasmesse all'Ordine competente.

Art 3 – Finalità e contenuti

1. Il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell'Università degli Studi di Torino, per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo, di durata semestrale, volto a fornire agli studenti in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche specifiche conoscenze professionali necessarie per l'ammissione alla prova pratica-valutativa al fine di conseguire la laurea abilitante all'esercizio della professione di farmacista, si avvale della collaborazione degli Ordini provinciali dei Farmacisti del Piemonte, secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente Convenzione.
2. Le modalità di accesso saranno oggetto di una reciproca consultazione nel rispetto del Protocollo del tirocinio pratico-valutativo del 5 ottobre 2023, allegato alla presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante, nonché delle vigenti disposizioni



Ordini provinciali dei Farmacisti del Piemonte

universitarie in materia.

3. Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano - ognuno per quanto di propria competenza - a predisporre la documentazione necessaria per l'avvio, lo svolgimento e la conclusione del tirocinio.
4. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile organizzativo, e da un tutor aziendale, indicato dal Soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di attività individuato tra i soggetti in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo.
5. L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto ospitante, il tirocinante ed il Soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio, in conformità alle disposizioni vigenti, con un impegno orario corrispondente al numero di crediti formativi universitari da conseguire e valutando eventuali esigenze di studio del tirocinante.
6. Le farmacie mettono a disposizione del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco le proprie strutture per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo degli studenti dei Corsi di Laurea magistrale abilitante della classe LM-13 e del tirocinio curricolare degli studenti iscritti a esaurimento agli ordinamenti non abilitanti. L'accesso alle strutture sarà guidato dal personale della farmacia ospitante con compiti di illustrazione e di formazione.

Art.4 – Norme di sicurezza e polizza assicurativa

1. Le attività pratiche verranno svolte nelle farmacie nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia e conformemente a quanto disciplinato nel Protocollo (**ALLEGATO A**).
2. Dal tirocinio non consegue un rapporto retribuito né comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.
3. I tirocinanti sono coperti da assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientranti nella speciale forma di gestione per conto dello Stato. Il Soggetto promotore, inoltre, assicura i tirocinanti per la responsabilità civile presso



**Ordini provinciali
dei Farmacisti del Piemonte**

compagnie assicurative operanti nel settore.

4. In caso di infortunio del tirocinante, il Soggetto ospitante si obbliga a dare immediata comunicazione, entro 24 ore dal verificarsi dell'infortunio, al Soggetto promotore.
5. In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori del Soggetto ospitante, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Art. 5 – Coordinamento permanente per il Tirocinio e la PPV

1. Il DSTF e gli Ordini provinciali dei Farmacisti istituiscono, nel più breve tempo possibile, il Coordinamento permanente per il tirocinio e la PPV, composto da tre membri accademici e tre professionisti in possesso dei requisiti di cui all'Art. 3.3 del DI 651 del 5-7 2022 che abbiano espresso la propria disponibilità a fare parte delle commissioni di valutazione delle prove pratiche valutative.
2. Il DSTF e l'Ordine stabiliscono, ciascuno con proprio regolamento, requisiti e modalità di nomina dei componenti del Coordinamento. I membri accademici dovranno essere rappresentativi dei settori BIO/14, CHIM/08 e CHIM/09. I professionisti dovranno essere quanto più possibile rappresentativi dei diversi territori e funzioni professionali.
3. Il coordinamento esercita funzioni organizzative, propositive e di controllo, costituendo il raccordo fra il DSTF e gli Ordini dei Farmacisti. In particolare:
 - a. si riunisce periodicamente per organizzare le sessioni di PPV, verificando la disponibilità di sufficienti commissari e provvedendo alle necessarie sostituzioni, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 2;
 - b. esamina gli esiti della PPV e individua eventuali criticità da sottoporre, per quanto di competenza, all'Ordine Professionale o al DSTF;
 - c. propone eventuali azioni correttive, in base alle principali difficoltà emerse durante lo svolgimento delle PPV.



**Ordini provinciali
dei Farmacisti del Piemonte**

Art.6 – Tutela dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di tirocinio pratico-valutativo in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento (UE) 2016/679. Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Art.7 – Proprietà intellettuale

1. La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio pratico-valutativo è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il/la tirocinante e la farmacia ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del/della tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate della farmacia ospitante.
2. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio pratico-valutativo devono essere concordate con la farmacia ospitante.

Art.8 – Disciplina

1. Gli Ordini provinciali dei Farmacisti del Piemonte si impegnano a svolgere le funzioni e gli atti che vengono attribuiti dalla normativa vigente. Gli Ordini provinciali dei Farmacisti del Piemonte valuteranno sotto il profilo disciplinare ogni fatto, coinvolgente i propri iscritti, in contrasto con la normativa vigente e dei quali l'Università vorrà informare l'Ordine competente.

Art.9 – Durata, rinnovo e recesso

1. La presente Convenzione entra in vigore con la data della sua stipula e ha durata di cinque anni e potrà essere modificata o rinnovata previa intesa tra le parti.
2. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla Convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima via PEC.
3. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.
4. Si dà atto che per l'attivazione della presente Convenzione non consegnerà a carico di



**Ordini provinciali
dei Farmacisti del Piemonte**

ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell'altro.

Art. 10 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

1. La presente Convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale, secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, che le Parti, sottoscrivendolo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. L’imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, dall’Università. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Art.11 – Disposizioni transitorie finali

1. Per quanto non espressamente contenuto nella presente Convenzione le parti rinviando a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
2. Gli studenti iscritti a esaurimento agli ordinamenti LM-13 non abilitanti che svolgono il tirocinio curricolare hanno i medesimi diritti e doveri e le medesime tutele assicurative previsti dalla presente convenzione e dai regolamenti applicabili in base alla coorte di appartenenza. Le procedure amministrative per attivazione e conclusione del tirocinio e il libretto-diario restano quelli previsti dal precedente regolamento.
3. Sono portati a termine i tirocini attivati in base alle precedenti convenzioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L’UNIVERSITÀ

Prof.ssa Patrizia Rubiolo

PER GLI ORDINI PROVINCIALI DEI FARMACISTI DEL PIEMONTE

Ordine dei Farmacisti della provincia di Alessandria

Dr Marcello Pittaluga



**Ordini provinciali
dei Farmacisti del Piemonte**

Ordine dei Farmacisti della provincia di Asti

Dr Aldo Pia

Ordine dei Farmacisti della provincia di Cuneo,

Dr Enrica Bianchi

l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino,

Dr Mario Giaccone